



## ALEGATOA alla Dgr n. 1208 del 16 luglio 2013

pag. 1/3

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

La Regione del Veneto, rappresentata da Fausta Bressani, nata a ....., il ..... che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di Dirigente della Direzione Beni Culturali, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. .... del .../.../2012, esecutiva ai sensi di legge;

### E

La Società Consortile per azioni Veneto Promozione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ....., nato a ..... il ....., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società Consortile Veneto Promozione, con sede in Marghera (VE), via delle Industrie, 19/D, di seguito denominata Veneto Promozione, codice fiscale n. 04064180278;

### PREMESSO

**che** l'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" prevede, con la finalità di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la promozione di iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche per sviluppare un turismo culturale qualificato, autorizzando a tal fine la Giunta regionale ad elaborare programmi di ricerca e di attività di promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali;

**che** con Protocollo d'Intesa siglato a Venezia il 30 dicembre 2010 la Regione del Veneto, la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e tutte le Province del Veneto hanno costituito un Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, al fine di valorizzare il patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del conflitto, in una prospettiva che congiunga la componente storico culturale a quella del turismo d'esperienza;

**che** con deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 24/12/2012 è stato approvato un piano di promozione, a livello nazionale e internazionale, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra nonché di comunicazione e informazione delle attività del Comitato sopra citato;

**che** con deliberazione n. 3514 del 30/12/2010 sono state approvate le modifiche Statutarie della Società "Veneto Promozione" per renderne conforme l'attività ai principi dell'*in house providing*;

**che** con deliberazione n. 340 del 06/03/2012 sono state sancite le linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla Società in house Veneto Promozione.

### TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### *Articolo 1 - Individuazione dell'iniziativa*

La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione dovrà realizzare per conto della Regione del Veneto attività di promozione, in Italia e all'estero, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra, anche al fine di dare visibilità alle iniziative del Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, concordandone forme e contenuti con la Segreteria regionale per la Cultura, Direzione Beni Culturali.

#### *Articolo 2 - Obiettivi e risultati*

L'obiettivo che si intende perseguire attraverso la presente collaborazione riguarda:

- la messa a punto di una strategia di *brand management* e la realizzazione di attività di promozione, a livello nazionale e internazionale, imperniata su luoghi e memorie storiche della Grande Guerra nel Veneto, attraverso tutti i mezzi idonei, anche nell'ambito delle nuove tecnologie, ad esclusione dell'acquisto di spazi pubblicitari a pagamento;
- la realizzazione di azioni che rendano note, a livello nazionale e internazionale, le iniziative e le progettualità del Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra;

#### ***Articolo 3 - Contenuti dell'intesa***

Al fine di rendere operativa la strategia promozionale come sopra individuata, Veneto Promozione realizzerà le azioni nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite, facendovi fronte, nel rispetto della normativa, con personale interno, o anche mediante soggetti esterni di comprovata esperienza e professionalità nel settore, laddove necessario.

Veneto Promozione agirà su proposta della Giunta regionale – Segreteria regionale per la Cultura, Direzione Beni Culturali, cui è attribuita la funzione di indirizzo e coordinamento, nonché di relazione con il Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra; in particolare, Veneto Promozione sottoporrà, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a preventiva approvazione della Direzione Beni Culturali il programma d'azione corredato dalla previsione di spesa, distinta per voci, predisponendo un piano generale di lavoro, che sarà poi monitorato e periodicamente verificato dalla Direzione.

Tutto il materiale realizzato da Veneto Promozione nell'ambito delle iniziative previste dal programma dovrà essere reso pienamente disponibile alla Regione del Veneto, per qualsivoglia genere di utilizzo.

#### ***Articolo 4 - Modalità***

Dal punto di vista organizzativo, la convenzione si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (*project manager*) è attribuita, per la Regione del Veneto, alla Segreteria regionale per la Cultura, Direzione Beni culturali, mentre a Veneto Promozione è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per quanto di specifica competenza.

I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito del progetto devono riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché il marchio del Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.

Veneto Promozione, in quanto società partecipata dalla Regione del Veneto, è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

I progetti la cui attuazione è prevista in regime di convenzione con altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della L.R. 33/2004 sono oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione regionale competente; il budget del progetto dovrà evidenziare dettagliatamente le spese che verranno sostenute dal soggetto convenzionato con Veneto Promozione dalle quali devono essere comunque escluse quelle riferibili al personale dipendente impegnato.

Eventuali variazioni progettuali successive saranno oggetto di ulteriore valutazione e approvazione da parte della Direzione Beni Culturali, salvo il caso in cui le variazioni di spesa rientrino nella misura indicata al punto 7 della deliberazione n. 340 del 06/03/2012.

#### ***Articolo 5 - Tempi di realizzazione***

La presente collaborazione avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione. Il termine previsto per la realizzazione delle iniziative è il 15 settembre 2014.

#### ***Articolo 6 - Piano finanziario***

Complessivamente l'intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione è quantificato nell'importo di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila), IVA e

ogni altro onere compreso. La Regione corrisponderà a Veneto Promozione tale importo, ad intervenuta approvazione del programma d'azione (progetto) da parte della Direzione Beni Culturali.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del progetto Veneto Promozione è tenuta a presentare la rendicontazione delle spese sostenute, distinta per voci di spesa, attestando che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% (venti per cento) e comunque entro i limiti dello stanziamento complessivo.

Veneto Promozione inoltre potrà prevedere la fatturazione di servizi resi a privati partecipanti al progetto senza che tali servizi siano assoggettati a ricarico di valore rispetto al costo effettivo sostenuto.

Veneto Promozione è tenuta altresì a riaccreditarla a favore della Regione del Veneto le somme derivanti da eventuali economie di spesa o liquidate ma non utilizzate, desumibili dal rendiconto della gestione finanziaria del programma (progetto). Tali somme non possono in alcun caso essere oggetto di forme di compensazione.

***Articolo 9 - Norma finale***

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà a un tentativo di composizione amichevole fra le stesse, da esperirsi nell'ambito del Tavolo di Coordinamento istituito a sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in data 26 marzo 2010 previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 del medesimo Accordo. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

Regione del Veneto \_\_\_\_\_

Società Consortile per azioni Veneto Promozione \_\_\_\_\_